Regolamento relativo alle modalità di realizzazione di manifestazioni promozionali a favore di servizi gestiti dal CAMPP ovvero di sensibilizzazione verso le problematiche della disabilità

Approvato con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione
n. 55 del 29/11/2006

ART. 1

Ogni iniziativa organizzata da Servizi del CAMPP per la promozione delle attività svolte dall'Ente stesso ovvero per lo sviluppo di una cultura positiva verso la disabilità, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione del Consorzio.
Pertanto i promotori dell'iniziativa avranno cura di presentare all'Amministrazione dell'Ente nota dettagliata riguardante:

- natura dell'iniziativa;
- data o periodo di svolgimento;
- eventuali collaboratori organizzativi;
- eventuali sponsor;
- preventivo di spesa a carico del CAMPP e/o di altri soggetti;
- bozze del materiale promozionale;
- segnalazione di esposizione di manufatti realizzati presso i Servizi;
- accesso a richieste di autorizzazione presso agenzie specifiche.

ART. 2

Sull'organizzazione o partecipazione a manifestazioni di rilievo per l'immagine dell'Ente interviene la decisione del Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione; per l'allestimento o adesione ad ogni altra iniziativa promozionale delle attività dell'Ente autorizza, con atto proprio, il Direttore o suo delegato.

ART. 3

E' vietata la finalità di raccolta nonché la raccolta di denaro nell'ambito di iniziative organizzate dall'Ente.

ART. 4

E' ammessa la partecipazione dell'Ente a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dallo stesso e nell'ambito delle quali sia prevista la raccolta di denaro, esclusivamente da parte degli organizzatori, nell'intento di devolvere il ricavato all'Ente.

ART. 5

L'accettazione dell'eventuale somma raccolta da terzi nel corso di una manifestazione e devoluta all'Ente viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e l'ammontare imputato al competente conto del bilancio corrente, con riserva di eventuale specifica destinazione dell'introito per acquisti a favore del Servizio CAMPP segnalato dall'iniziativa, nel rispetto della volontà espressa dall'offerente.

ART. 6

Il presente regolamento diventa esecutivo dalla data di sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.